



HIGH
PERFORMANCE
THERMOPLASTICS


I nuovi regolamenti UE sui pellet

Impatti e sfide per l'industria

Cristiano Citterio, Product Regulatory Affairs
Tavola rotonda Confindustria, 29 ottobre 2024




- Produttori di polimeri
- Produttori di masterbatches
- Compoundatori
- Trasportatori
- Trasformatori da granulo
- Riciclatori
- Magazzinieri esterni



Entro il **17 Ottobre 2025**: sull'etichetta o sulla SDS:


- a) ***istruzioni per l'uso e lo smaltimento*** che spieghino agli utilizzatori a valle industriali come prevenire il rilascio di microparticelle di polimeri sintetici nell'ambiente
- b) la dichiarazione seguente: ***“Le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono soggette alle condizioni di cui all'allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio”***
- c) ***informazioni sulla quantità*** o, se del caso, sulla concentrazione di microparticelle di polimeri sintetici presenti nella sostanza o nella miscela
- d) ***informazioni generiche sull'identità dei polimeri contenuti*** nella sostanza o nella miscela che consentano ai fabbricanti, agli utilizzatori a valle industriali e ad altri fornitori di adempiere i loro obblighi di cui ai paragrafi 11 e 12.

Dal 2026: informazioni certificate all'EChA entro il 31 maggio di ogni anno

- a) *una descrizione degli usi delle microparticelle di polimeri sintetici nell'anno civile precedente;*
- b) *per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, informazioni generiche sull'**identità dei polimeri utilizzati**;*
- c) *per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, **una stima della quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell'ambiente nell'anno civile precedente, comprendente anche la quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell'ambiente durante il trasporto**;*
- d) *per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, **un riferimento alla deroga di cui al paragrafo 4, lettera a)**  «destinate ad essere utilizzate presso siti industriali»*

- Diversa definizione:
 - **Allegato XVII:** *almeno l'1 % in peso delle particelle di cui alla lettera a) soddisfa una delle condizioni seguenti: i) **tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm;** ii) la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3.*
 - **Nuovo regolamento in itinere:** *"pellet di plastica": **una piccola massa di materiale da stampaggio preformato contenente polimeri, a prescindere dalla forma, comprese polveri, cilindri, perle e scaglie, cui possano essere stati aggiunti additivi, utilizzato come materia prima nelle operazioni di fabbricazione di prodotti in plastica e di riciclaggio della plastica***

*Gli operatori economici, ai fini del presente regolamento, etichettano **tutti i contenitori per lo stoccaggio e il trasporto contenenti pellet di plastica conformemente all'allegato IV ter del presente regolamento***

<i>Pittogramma</i>	
<i>Avvertenza</i>	<i>Pericolo</i>
<i>Indicazione di pericolo</i>	<i>Pericoloso per l'ambiente</i>
<i>Consigli di prudenza – Prevenzione</i>	<i>Non disperdere nell'ambiente.</i>
<i>Consigli di prudenza – Reazione</i>	<i>Raccogliere il materiale fuoriuscito</i>
<i>Consigli di prudenza – Smaltimento</i>	<i>Riutilizzare come materia prima, riciclare o smaltire il prodotto</i>
	<i>... in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale (specificare).</i>

- **Valutazione dei rischi specifica notificata all'autorità competente** (Articolo 4 – paragrafo 2)
- **Garantire personale formato** per assicurare la conformità al regolamento
- **Tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente**
- **Valutazione interna annuale per ogni impianto** sulla conformità al DVR da mettere a disposizione delle autorità competenti
- **Ogni tre anni serve una certificazione specifica da parte di un certificatore**
- Il certificatore deve effettuare **controlli a campione e ispezione di siti e mezzi di trasporto**

- **Le autorità competenti effettuano ispezioni ambientali non preannunciate**
- **Formazione specifiche di operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi per ridurre al minimo le conseguenze di inconvenienti o incidenti.**
- **Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile delle violazioni dei benefici economici derivanti dalle stesse**
- **L'importo massimo di tali ammende è pari ad almeno il 3 % del fatturato annuo dell'operatore economico nell'Unione nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa all'ammenda.**

- Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica una relazione sulla possibilità di introdurre la **tracciabilità chimica dei pellet di plastica**. Tale relazione valuta quanto meno:
 - a) la fattibilità tecnica di introdurre una firma chimica unica e differenziabile che non sia dannosa per l'ambiente o la salute umana;
 - b) la creazione di una banca dati dell'Unione di **tutte le firme chimiche**.
- Ove opportuno, la relazione di cui al primo comma è corredata di una **proposta legislativa**.

- ***imballaggi* da 25 kg resistenti allo strappo e agli urti, impermeabili, sigillati ed etichettati in grado di sopportare la degradazione in ambienti acquatici difficili**
- **container resistenti agli urti, impermeabili, sigillati ed etichettati**
- **vaschette e dispositivi di raccolta** collocati lungo il bordo esterno delle aree di carico e scarico



HIGH
PERFORMANCE
THERMOPLASTICS

**Grazie per
l'attenzione!**

Domande?

ccitterio@it.lati.com

